

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
Oggetto	APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COFANI SPALLATI IN LEGNO PER ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI. LOTTO 2_MEDI

CAP. 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

1.1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, successivamente chiamato anche CSDP, viene indicato con il nome “OEA” l’Operatore Economico Aggiudicatario dell’appalto e con il nome “AGEC O.F.” AGECE Onoranze Funebri S.p.A.

1.2 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di cofani funebri “spallati” in legno occorrenti ad AGECE O.F. per l’attività di onoranze e trasporti funebri come meglio specificato nella parte tecnica del presente CSDP.

L’OEA si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente CSDP e alle condizioni economiche contenute nell’offerta economica a prezzi unitari presentata in sede di gara, che costituisce parte integrante del contratto.

Il valore globale dell’appalto per il Lotto 2 è pari ad **€ 955.576,80 oltre IVA**, di cui € 300,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

DESCRIZIONE	36 MESI	ONERI SICUREZZA	PROROGA 12 MESI	PROROGA TECNICA 6 MESI	TOTALI
Fornitura cofani tipo MEDIO	636.851,20	300,00	212.283,73	106.141,87	955.576,80

Gli importi sono riportati al netto di IVA.

L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è stato quantificato in **€ 300,00** oltre IVA per tutta la durata dell’appalto comprese eventuali opzioni.

Gli importi posti a base di gara si intendono comprensivi di tutti i costi e di tutti gli oneri per l’esecuzione della fornitura.

Il corrispettivo dell'appalto è stabilito a misura.

Di seguito si riporta tabella contenente prezzi unitari stimati e quantità:

CODICE SUBLOTTO	NOME SUBLOTTO	DESCRIZIONE SUBLOTTO	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	VALORE A BASE DI GARA 36 MESI
MEDI-1	Cofano Spallato Medio, Lavorato, in 2 essenze	TIPO MEDI-1	250	pezzo	€ 328,93	€ 82.232,50
MEDI-2	Cofano Spallato Medio, liscio, in 2essenze	TIPO MEDI-2	1350	pezzo	€ 328,93	€ 444.055,50
MEDI-2FM	Cofano Spallato tipo G2 Fuori Misura + 4cm	TIPO MEDI-3	20	pezzo	€ 376,41	€ 7.528,20
MEDI-3	Cofano Spallato Medio, figura Cristo, in 2 essenze	TIPO MEDI-4	150	pezzo	€ 343,45	€ 51.517,50
MEDI-4	Cofano Spallato Medio, figura Madonna, in 2 essenze	TIPO MEDI-5	150	Pezzo	€ 343,45	€ 51.517,50
						€ 636.851,20

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'OEA in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da imprevisti o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

A partire dalla seconda annualità contrattuale verrà applicata la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% per cento dell'importo complessivo risultante dal provvedimento di aggiudicazione e operano nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% della variazione applicata alle prestazioni da eseguire.

La procedura di adeguamento dei prezzi è attuata da AGECON con specifica istruttoria condotta dal DEC.

Ai fini del calcolo della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice dei prezzi dei servizi individuato secondo le modalità di attuazione delle clausole di revisione e della relativa corresponsione, come disciplinato dall'All. II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili.

Per l'individuazione della variazione dei prezzi verrà preso a riferimento l'indice ISTAT PPI, desunto dalla tabella D dell'All. II.2-bis del D.Lgs. 36/2023; per il CPV individuato si utilizzerà il codice ATECO C 16.27 – Finitura di prodotti in legno, o in alternativa C.31.00 Finitura di mobili.

La variazione dell'indice è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

I prezzi sono aggiornati dopo 12 mesi dalla data di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'All. II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 la frequenza del monitoraggio dell'andamento dell'indice è pari a 12 mesi dall'ultima verifica.

Il contratto avrà la durata di mesi 36 (*trentasei*) con decorrenza dalla data del primo ordine.

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata pari a mesi 12 (*dodici*) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale alla scadenza del contratto stesso, non comporta alcun obbligo di spesa o di remunerazione nei confronti dell'OEA e legittima la Stazione Appaltante a prorogare la durata del contratto fino a un massimo di ulteriori mesi 6.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto fino ad un massimo di mesi 6 (*sei*).

Sono esclusi dal presente appalto cofani a lavorazione di tipo artigianale e/o personalizzati, o di tipologia non prevista nel presente CSDP, che AGECE O.F. si riserva di acquisire presso altri fornitori sulla base delle specifiche preferenze espresse dalla clientela, senza che l'OEA abbia nulla a pretendere. La fornitura, effettuata nell'arco del periodo contrattuale, sarà assicurata con consegne periodiche sulla base delle richieste dell'utenza, su ordinativo scritto di AGECE O.F., che individuerà di volta in volta il tipo e la quantità degli articoli richiesti tra quelli elencati nel presente CSDP.

1.3 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'OEA è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'OEA è tenuto altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località.

L'OEA è tenuto altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'OEA anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

AGECE O.F., in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'OEA delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 2% dell'importo del contratto, per ciascuna violazione. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'OEA si sia posto in regola; e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

1.4 RESPONSABILITA' DELLA DITTA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'OEA assume in proprio qualsiasi responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di AGECE O.F. che di terzi, sia dipendenti di AGECE O.F. che terze persone, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, compresa la fase di consegna dei cofani ordinati che dovrà avvenire nel rispetto sia delle procedure e cautele previste dal DUVRI che costituisce parte integrante del presente CSDP, sia delle modalità previste nel presente atto.

AGEC O.F. ha la facoltà di introdurre all'atto esecutivo quelle modeste varianti, rispetto a quanto riportato nel presente atto, che riterrà indispensabili nell'interesse della buona riuscita e della economia della fornitura, senza che l'OEA possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

L'OEA è considerato comunque l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno o incidente provocato sia ad AGECE O.F. che a terzi in genere, in conseguenza di difetti nei prodotti oggetto della fornitura, o più in generale, di violazioni delle clausole del presente CSDP. In tali ipotesi l'OEA è altresì tenuto a manlevare e tenere indenne AGECE O.F. da eventuali azioni promosse, nei suoi confronti, da terzi.

L'OEA è obbligato a far rispettare ai propri collaboratori le disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Qualora non venissero rispettate le misure di tutela contenute nel DUVRI ovvero non venissero rispettate le disposizioni in ambito di sicurezza impartite dal personale di AGECE O.F., sarà facoltà di quest'ultima non autorizzare in fase di consegna dei cofani l'ingresso dell'OEA alla zona di scarico sino a che la situazione non verrà sanata.

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra AGECE O.F. e l'OEA devono essere effettuate per iscritto con qualsiasi idoneo sistema che dimostri l'avvenuto scambio delle comunicazioni stesse.

1.5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, l'OEA dovrà costituire 'garanzia definitiva' come previsto dall'art.117 del D.lgs. n.36/2023.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di AGECE O.F. spa.

Salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni, in qualunque momento AGECE O.F., con semplice comunicazione scritta, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per l'applicazione di penali connesse all'accertata violazione delle norme contenute nel presente CSDP. In tale caso l'OEA rimarrà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale al valore originario entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo pena la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'OEA la cauzione definitiva, sempre con semplice comunicazione scritta e salvo il diritto di AGECE O.F. al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà incamerata integralmente.

1.6 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.

L'OEA che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante apposita documentata istanza.

1.7 CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Per la cessione del credito si rimanda all'art. 120 comma 12 del D.lgs. n.36/2023.

L'OEA esegue in proprio la fornitura, pena la risoluzione del contratto in danno. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c.1 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023.

1.8 NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE E RELATIVE PENALI

Ogni qualvolta le forniture vengano effettuate non in conformità alle norme e modalità previste dal presente CSDP, potranno essere applicate le seguenti penali:

- a) Euro **50,00/gg** (cinquanta euro/giorno) per i primi due giorni di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi indicati nell'art. 2.5 del presente CSDP, indipendentemente dal numero di cofani non consegnati;
- b) Euro **100,00/gg** (cento euro/giorno) per ogni giorno successivo ai primi due di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi indicati nell'art. 2.5 del presente CSDP, indipendentemente dal numero di cofani non consegnati;
- c) Euro **50,00/gg** (cinquanta euro/giorno) per ogni giorno di ritardo successivo ai 5 (cinque) previsti (art.2.2 del presente CSDP) per la rimozione dal magazzino AGECE O.F. e sostituzione dei cofani che fossero deperiti dopo l'introduzione nei magazzini e/o per qualsiasi causa non conformi alle condizioni del contratto o difformi alla targa riportante i dati sopracitati o ai campioni depositati;

Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore.

Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell'addebito formulata da AGECE O.F. all'OEA il quale avrà 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della stessa per pronunciare eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'OEA abbia fatto le proprie osservazioni e/o deduzioni, e comunque ove non siano state ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, AGECE O.F. procederà senza indugio all'applicazione delle penalità.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo l'ammontare dal corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'OEA è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il totale delle penali applicate dovesse raggiungere il 10% dell'importo di aggiudicazione di gara, AGECE O.F. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di ogni ulteriore non conformità verificatasi oltre alla prima, AGECE O.F. si riserva di effettuare una verifica ispettiva presso la sede dell'OEA al fine di valutare il livello di soddisfazione dei requisiti previsti dal presente CSDP nonché verificare l'efficacia delle azioni correttive messe in atto dall'OEA a seguito delle precedenti comunicazioni; le verifiche ispettive saranno effettuate direttamente da AGECE O.F. e la loro effettuazione dovrà essere accettata indiscutibilmente dall'OEA pena la risoluzione del contratto.

Qualora in sede di verifica ispettiva fosse rilevata l'insoddisfazione dei requisiti previsti dal presente CSDP ovvero l'inefficacia delle azioni correttive poste in essere dall'OEA, AGECE O.F. provvederà a darne comunicazione per iscritto all'OEA.

La mancata conformità nell'esecuzione della fornitura che si verificasse per due volte, anche non consecutive, ed indipendentemente dall'applicazione delle penali, potrà comunque comportare la risoluzione automatica del contratto mediante comunicazione scritta ex art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di AGECE O.F. al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

1.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

AGECE O.F. è in diritto di risolvere il contratto se l'OEA si rende colpevole di frode o negligenza o, comunque, contravvenga agli obblighi ed alle clausole contrattuali, ovvero alle finalità dell'appalto.

In tal caso l'OEA ha diritto al pagamento per le forniture eseguite regolarmente, ma è passibile del risarcimento dei danni causati all'AGEC O.F. dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio delle prestazioni appaltate, o da oneri per ritardata utilizzabilità delle merci.

Ai sensi dell'art. 1456 codice civile AGECE O.F. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante una semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:

- 1) Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'OEA;
- 2) Cessione del credito o del contratto non autorizzata;
- 3) Subappalto del contratto non autorizzato;
- 4) Consegna per due volte, anche non consecutive, di cofani non conformi alle condizioni del presente CSDP o non corrispondenti ai campioni depositati;
- 5) Mancata consegna verificatasi per due volte anche non consecutive nell'arco di 365 gg naturali e consecutivi;
- 6) Consegna effettuata in ritardo verificatasi per due volte anche non consecutive nell'arco di 365 gg naturali e consecutivi;
- 7) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel caso in cui AGECE O.F. abbia deciso di rivalersi per l'applicazione di penali;
- 8) Applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- 9) Mancata autorizzazione delle verifiche ispettive di cui all'art.1.8 del presente CSDP;
- 10) Inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 11) Perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- 12) Mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento;
- 13) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 14) Comportamento gravemente scorretto e comunque non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio, da parte di uno o più dipendenti dell'OEA, reiterato;
- 15) Contestata inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di formale comunicazione di AGECE O.F. di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE O.F., di richieste di risarcimento per danni subiti. Nei suddetti casi di risoluzione, AGECE O.F. avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'OEA con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

1.10 RECESSO DI AGECE O.F.

AGECE O.F. può recedere in tutto o in parte dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo tutto quanto previsto dall'art.123 del D.lgs. n.36/2023, anche a seguito di diminuzione delle attività in gestione, senza che l'OEA abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per le prestazioni regolarmente effettuate.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE O.F.

In caso di recesso l'OEA ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.14, relativamente agli ordini/appalti specifici già emessi e formalizzati da AGECE O.F.

1.11 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il corrispettivo è determinato a misura in base ai prezzi unitari offerti dall'OEA.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario 30 gg d.f. f.m. dietro presentazione di fattura mensile, previo accertamento, da parte di AGECE O.F., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità. Ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo della fornitura verrà operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

AGECE O.F. è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, relativo a disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

AGECE O.F. pertanto, a fronte della fattura ricevuta, erogherà il solo corrispettivo al netto dell'IVA versando l'imposta direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.

1.12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'OEA si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e si obbliga a comunicare ad AGECE O.F. gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, Legge n.136/2010 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

1.13 ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE O.F. potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando il concorrente che segue in graduatoria alle condizioni economiche offerte da quest'ultimo, o altro operatore economico.

All'OEA saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE O.F. per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE O.F. potrà altresì procedere nei confronti dell'OEA, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo. In caso di inadempienza, AGECE O.F. non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

1.14 RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE O.F. potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti per forniture già eseguite o, in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.

1.15 CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – TRASFORMAZIONE - FUSIONE

Gli operatori economici che nel corso dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte della Stazione Appaltante.

1.16 RINVIO NORMATIVO

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nel presente CSDP e nei relativi allegati nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

L'OEA è tenuto comunque ad osservare ogni prescrizione di legge di regolamento in materia attualmente in vigore o che sia emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

1.17 FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona. È esclusa la competenza arbitrale.

1.18 Codice Etico – Modello Organizzativo 231

L'Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà impegnarsi a rispettare il Codice Etico e il Modello Organizzativo 231 adottati da AGECE Onoranze Funebri S.p.A. e pubblicati nel sito aziendale "Amministrazione Trasparente". Il mancato rispetto di tale impegno potrà comportare la risoluzione contrattuale.

1.19 INFORMATIVA PRIVACY

L'Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà fare riferimento all'informativa di AGECE Onoranze Funebri S.p.A. pubblicata nel sito aziendale.

AGECE Onoranze Funebri Spa informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.

Con riferimento a tali dati vi informiamo che:

1. i dati personali vengono trattati per i servizi funerari: servizi d'onoranza e trasporto funebre per servizi lapidei connessi e per l'adempimento di obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali.
2. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
3. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
4. il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
5. i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
6. relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 del Regolamento UE 2016/679;
7. titolare del trattamento dei dati è AGECE ONORANZE FUNEBRI SPA

8. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a esclusivamente per le finalità connesse al trasporto e sepoltura salma in occasione di espatrio o rimpatrio

CAP. 2 – PARTE TECNICA

2.1 SPECIFICHE TECNICHE GENERALI

I cofani dovranno essere costruiti nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e delle successive integrazioni, della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, e alla Legge Regione Veneto 18/2010. È responsabilità del fornitore assumere le eventuali informazioni ed adeguarsi alle citate normative. Dovranno inoltre essere predisposti tutti quegli accorgimenti tecnici che rendono più agevole e meno pericolosa la movimentazione dei carichi. Tutti i cofani dovranno essere dotati di:

- viti per legno autofilettanti a testa svasata piana con l'impronta a croce per il fissaggio del coperchio; dovranno essere, per numero diametro e lunghezza, idonei allo scopo;
- sul fondo del cofano dovrà essere presente una “scanalatura”, lungo il perimetro, di larghezza adeguata a facilitare la movimentazione del carico da parte degli operatori, anche quando indossano dei guanti protettivi;
- le cornici inferiori dei cofani dovranno avere dimensioni tali da non ostacolare una sicura presa del manufatto da parte degli operatori;
- dei piedini a forma di L, di altezza compresa tra cm. 2 e cm. 3, con fori già predisposti, comprese viti di fissaggio di misure adeguate; I piedini dovranno essere consegnati all'interno di ciascun cofano. AGECE O.F. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere che vengano apportate modifiche personalizzate ai piedini in legno.
- di croce in legno, di dimensione adeguata, abbinata al cofano,
- anello alza coperchio.

2.1.1 DIMENSIONI STANDARD DEI COFANI (escluso MEDI-2-FM)

Lunghezza massima all'esterno:	<i>m 2,10;</i>
Lunghezza minima all'interno:	<i>m. 1,90</i>
Larghezza esterna:	<i>massimo m. 0,69 alla spalla;</i>
Larghezza esterna:	<i>da m 0,35 a m 0,50 alla testa e ai piedi</i>
Altezza esterna:	<i>da m 0,30 a m 0,40 più il coperchio</i>

Le dimensioni dei cofani, nei limiti di tolleranza di cui sopra, eccezioni fatta per le dimensioni “larghezza massima alla spalla” e “lunghezza minima all'interno”, non potranno variare in aumento, nel primo caso, e in diminuzione, nel secondo caso, rispetto la dimensione indicata.

L'OE si obbliga a fornire delle schede tecniche riportanti le foto, le misure ed il peso dei cofani, per ogni modello e per ogni tipo di essenza.

Tutti i modelli proposti per questo lotto, escluso MEDI-2 FM, devono avere misure interne tali da far sì che, in caso di utilizzo per tumulazione, debba essere necessaria solo una misura di controcassa interna in zinco per tutti i modelli.

Il modello MEDI-2FM prevede che, a parità di lavorazione e qualità di legno, avrà dimensioni maggiorate di circa 4 cm sia in altezza, che in larghezza che in lunghezza, rispetto al Medi-2.

2.1.2 MATERIALI

Il legname impiegato nella costruzione delle casse dovrà essere perfettamente stagionato, di **prima qualità** ed esente da difetti peculiari delle essenze lignee per le parti in vista, laddove non indicato diversamente.

In particolare nella congiunzione delle tavole componenti le varie facce, dovranno essere rispettate le venature del legno in modo da evitare evidenti contrasti, in particolare le eventuali “impiallaccature” dovranno essere fatte a regola d’arte senza differenze eccessivamente evidenti della venatura dal resto del cofano. Dovranno essere evitati noduli e/o venature che possano coincidere con eventuali figure o disegni presenti sul cofano. Il fondo della cassa dovrà anch’esso essere di legname perfettamente stagionato, di qualità sufficiente a garantire la funzione meccanica di supporto ed esente da difetti peculiari, laddove non indicato diversamente.

Le tavole componenti il cofano, compreso il fondo non dovranno avere nodi cadenti, corteccia, carie bruna, funghi, fessurazioni, e cambre, chiodi e viti sporgenti lungo le giunzioni di testa.

Tutti i cofani inoltre dovranno portare impresso a fuoco, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice ed il marchio dell'OEA, ove diverso, come previsto dalle normative vigenti.

2.1.3 INTAGLI, LAVORAZIONI MECCANICHE, RIFINITURE, PIEDINI

L’intaglio o la lavorazione delle pareti laterali, delle sagome, del coperchio, delle cornici, dovrà essere eseguito di norma con pantografo o con attrezzature meccaniche. Le superfici esterne dei cofani dovranno essere rifinite con adeguata carteggiatura e stuccatura in modo da renderle perfettamente levigate. La rifinitura potrà essere eseguita a pantografo manuale o elettronico.

Sul fondo dei cofani dovrà essere presente una scanalatura, lungo il perimetro, di larghezza adeguata a facilitare la movimentazione del carico da parte degli operatori, anche quando indossano dei guanti protettivi;

2.1.4 CROCI ABBINATE

Il legno delle croci dovrà essere dello stesso tipo e qualità di quello dei relativi cofani; le croci dovranno essere di dimensioni adeguate al coperchio del cofano, ed inserite all’interno dello stesso al momento della consegna.

2.1.5 VERNICIATURA LUCIDATURA IMPREGNANTI

La verniciatura dovrà essere eseguita in base alle più moderne tecniche e con prodotti a norma di legge. Tranne accordo specifico con AGECE O.F. dovrà essere “al Naturale” per non coprire la riconoscibilità del legno. Dovrà inoltre rispettare le seguenti disposizioni:

- essere compatibile con i regolamenti di tutti i forni crematori italiani, ad esempi con vernici all’acqua o altri prodotti tecnicamente equivalenti;
- evitare “schegge di legno” durante la movimentazione da parte degli operatori;
- avere un effetto “opaco” o “lucido” a scelta di AGECE O.F..

Le tavole interne dovranno essere tinteggiate con impregnante di tonalità analoga a quello usato per le pareti esterne. Eventuali applicazioni in pasta di legno dovranno presentare un grado di verniciatura e lucidatura tale da renderle perfettamente compatibili con il rimanente del cofano.

2.2 MODALITA’ DI ESECUZIONE

AGECE O.F. emetterà appositi ordini di fornitura (appalti specifici) in funzione delle esigenze operative che di volta in volta si presenteranno. Ogni ordine riporterà il tipo di cofano ordinato, la quantità ed il prezzo, e la data di prevista consegna.

L’OEA dovrà indicare ad AGECE O.F. un indirizzo di posta elettronica certificata, un indirizzo di posta elettronica, e un numero di telefonia fissa che verranno usati per le comunicazioni.

AGECE O.F. declina ogni responsabilità per materiali forniti in eccedenza su quantitativi ordinati, o su materiali prestati senza specifico ordine, anche se provvisoriamente accettati.

Le eventuali non conformità rilevate saranno comunicate per iscritto all'OEA. L'OEA si obbliga a non introdurre alcuna variante al contrattato, anche se migliorativa, se non su ordine di AGECE O.F.

Il trasporto sarà a completa cura e spese dell'OEA che predisporrà quanto necessario affinché sia salvaguardata l'integrità dei manufatti (mezzo di trasporto adeguato, protezione copertura ecc.) sia sotto il profilo estetico che fisico, rimanendo lo stesso appaltatore unico responsabile in ordine ad eventuali danni che nel corso del trasporto dovessero essere arrecati ai manufatti. AGECE O.F. si riserva quindi il diritto di non accettare manufatti danneggiati, senza che l'OEA abbia nulla a pretendere. I cofani in legno dovranno essere forniti esclusivamente nelle essenze, con le caratteristiche e nelle misure descritte nel presente CSDP, indicati al momento dell'ordinativo, impilati in file non più alte di 5 cofani.

Il legname per la produzione dei cofani dovrà essere di prima scelta e ben stagionato. La stagionatura in particolare dovrà essere tale da evitare il verificarsi di sconnessioni, deformazioni, rigonfiamenti di qualsiasi genere durante il periodo di giacenza nei magazzini dell'AGECE O.F. Le finiture dovranno essere lavorate accuratamente anche a macchina e rifinite a mano. La lisciatura, la satinatura e la verniciatura dovranno essere eseguite a regola d'arte.

Il confezionamento dei cofani, le loro caratteristiche, il tipo e la qualità dei materiali impiegati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive integrazioni e della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, e della Legge 18/2010 della Regione Veneto.

Ogni singolo cofano dovrà essere identificato da apposita etichetta riportante i seguenti dati:

- MODELLO OEA
- MODELLO AGECE O.F.
- TIPO DI LEGNO

AGECE O.F. avrà la facoltà di rifiutare, in qualunque tempo, i cofani che fossero deperiti dopo l'introduzione nei magazzini AGECE O.F. e che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto o difformi alla targa riportante i dati sopracitati o ai campioni depositati; in tal caso, l'OEA dovrà rimuoverli dal deposito entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta e sostituirli con altri a sue spese entro giorni 5 (cinque) dalla medesima.

Ove l'OEA non effettui la rimozione, AGECE O.F. potrà provvedervi direttamente a spese dell'OEA, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

Qualora, nel corso del contratto, si verifichi per due volte la non conformità dei cofani forniti alle condizioni del presente CSDP o la non corrispondenza ai campioni depositati, AGECE O.F. si riserva la facoltà di risolvere il contratto ipso iure dandone semplice comunicazione scritta.

Queste prescrizioni non potranno, in ogni caso, pregiudicare i diritti dell'AGECE O.F. anche in relazione all'eventuale richiesta di danni.

2.3 TIPOLOGIA DEI COFANI

I cofani dovranno essere realizzati in maniera conforme alla legge, e dovranno rispondere alle indicazioni riportate nel presente CSDP. I cofani devono avere caratteristiche che li rendano in ogni caso utilizzabili per tumulazione.

Per i modelli del Lotto 2_MEDI dovranno essere utilizzati i seguenti tipi di legno: larice, frassino, mogano, frakè, faggio,iglio, yellow pine, ayous, e castagno.

I cofani oggetto del presente CSDP sono di seguito elencati:

TIPO	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	ESSENZA
MEDI-1	Fianchi con lavorazione semplice (figura geometrica e/o floreale)	In 2 tipi di legno
MEDI-2	Fianchi lisci, lievemente sagomati	In 2 tipi di legno
MEDI-2FM	Modello Medi-2 con dimensioni maggiorate, circa più 4 cm per larghezza, altezza, larghezza alla spalla	In 2 tipi di legno
MEDI-3	Fianchi con lavorazione con figura religiosa - volto Cristo	In 2 tipi di legno
MEDI-4	Fianchi con lavorazione con figura religiosa - volto Madonna	In 2 tipi di legno

2.4 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'OEA si assume ogni responsabilità per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di AGECE O.F. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'OEA dovrà manlevarla e tenerla indenne, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, sia per il risarcimento di eventuali danni che le eventuali spese sostenute da AGECE O.F. per la difesa in giudizio. Qualora siano state promosse nei confronti di AGECE O.F. azioni legali, l'OEA si impegna a far ottenere ad AGECE O.F. stessa il diritto di continuare ad usare il materiale o di sostituirlo in modo che AGECE O.F. non sia più in condizione di violare brevetti, diritti d'autore o di privativa di terzi.

2.5 TEMPI E TERMINI DI CONSEGNA

I tempi di consegna dovranno essere non superiori a 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data dell'ordine ovvero nel diverso termine indicato nella richiesta da parte di AGECE O.F.

Le consegne dei cofani dovranno essere effettuate esclusivamente nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:30 presso il magazzino AGECE O.F. di Verona.

AGECE O.F. si riserva la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, fino a tre consegne la settimana per tutto il periodo dell'anno.